

Trib. Milano 2.2.2017 n. 1323

Data: 21.4.2017 17:51:27

Trib. Milano 2.2.2017 n. 1323

### Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il fallimento attore ha proposto azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di soggetti in relazione a lamentate condotte di mala gestio dagli stessi asseritamente poste in essere nell'esercizio di funzioni di:

- amministratori della fallita Alfa: i convenuti G. (dal 5.7.2006 al 29.4.2004); A., P., L. e V. (dal 2006 al 13.3.2009); M. (AU dal 13.3.2009 al 15.9.2009);

- sindaci della fallita Alfa: il già menzionato M. (dal luglio 2007 al 13.3.2009, con contestuale nomina in CdA), Mo. (luglio 2007 - 4.6.2009); S. (luglio 2007-16.4.08); C. (13.3.2009 - 29.4.2010); T. (4/2009-4/2010);

- amministratori della controllante Beta spa (ex art. 2497 c.c. ): i medesimi G., A., P. e V. ed inoltre Tr. e R. (fino al giugno 2009), B. e N. (fino al giugno/luglio 2010);

responsabili della revisione dei bilanci 2007 e 2008: la società Gamma e personalmente il socio incaricato della revisione 2007 V.

In corso di causa la parte ha poi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio (a seguito di sopravvenute transazioni pro quota) nei confronti degli originari convenuti Tr., N., M. e S. i quali hanno ritualmente accettato la rinuncia e a questo punto, su concorde richiesta dei diretti interessati, il g.i. ha dichiarato l'estinzione dei relativi rapporti processuali.

Nella specie si discute di società operativa nei sevizi call center dotata di un capitale di euro 4.000.000 totalitariamente controllata da Beta spa fino al 15.9.2009 (partecipazione poi oggetto di successivi trasferimenti, con parziale modifica degli amministratori e subentro nuovi sindaci). La società risulta dichiarata insolvente in data 29.4.2010 ex art. 3 DLgs 270/99 e poi fallita con sent. 22.11.2010 a seguito di ricorsi per dichiarazione di fallimento proposti da creditori nel dicembre 2009 e successivo ricorso per declaratoria di insolvenza proposto in proprio in data 25.3.2010 (mentre l'originaria controllante Beta risulta essa stessa dichiarata fallita con sent. 8.11.2010).

Nell'atto di citazione iniziale l'attore ha proposto una sintetica ricostruzione delle complessive vicende sociali e in particolare:

ha segnalato innanzitutto quelle che riteneva cause strutturali (di carattere propriamente gestionali) del dissesto della società: di fondo elevati costi fissi bilanciati da consistenti ricavi tuttavia messi a disposizione della controllante secondo un modello di "tesoreria accentrata" così da non essere in grado, di fatto, di far fronte ai propri debiti; esplosione quindi dei costi con la cd "circolare Damiano" (L. 296/2006) che imponeva la trasformazione entro metà 2007 dei rapporti di collaborazione instaurati con contratti di lavoro subordinato;

ha denunciato, in relazione all'esercizio 2007, il deposito di un bilancio a proprio avviso inattendibile, recante l'indicazione di un utile per euro 1.046.076 certificato dai revisori senza riserva ma poi modificato a seguito di impugnazione CONSOB 1/09 dei bilanci di esercizio e consolidato della capogruppo Beta, a questo punto con l'indicazione di una perdita di euro 203.235 (e un patrimonio netto comunque positivo per euro 3.815.691 ma a questo punto non certificato dalla società di revisione; ha evidenziato altresì che il successivo bilancio dell'esercizio 2008 registrava una perdita di euro 20.087.914 con patrimonio netto a questo punto negativo per euro 6.565.219 (in questo caso a fronte di un intervento di copertura perdite eseguito in corso di esercizio);

ha segnalato quindi l'invio in data 11.1.2013 di un avviso di conclusione indagini nei confronti di una pluralità di soggetti (nel documento risultano tra gli indagati i nominativi degli odierni convenuti N., A., G., B. e M.), per reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, frode fiscale ed altro in relazione alla gestione di diverse società tra cui la fallita - avviso poi seguito da decreto di rinvio a giudizio e costituzione di P.C. del fallimento.

Proprio in relazione alle menzionate vicende penali in sede di prima udienza di trattazione le difese A., G. e M. hanno proposto eccezione di estinzione del presente giudizio in relazione alle

rispettive posizioni, con istanza respinta dal g.i. con ord 4.7.2015 nella quale si rilevava innanzitutto che la documentazione prodotta dava conto della menzionata costituzione unicamente nei confronti di G. e A., non anche M., si richiamava in diritto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza...nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi" (Cass. 6754/2005; 8353/2013) e a questo punto si osservava che \*nella specie nei confronti dell'odierno convenuto A. risulta contestato in sede penale (nel procedimento sopra indicato) unicamente il capo A) della rubrica relativo a fattispecie di "associazione a delinquere", dunque con manifesta diversità (quanto meno) di causa petendi; una situazione analoga sembra rilevabile in relazione alla posizione del convenuto G., nei cui confronti risultano altresì contestate in sede penale fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale (anche in termini di "cagionamento del dissesto" e dunque con un petitum indiscutibilmente comprensivo della richiesta risarcitoria avanzata nella presente sede civile) ma in relazione a specifiche condotte manifestamente diverse da quella oggetto di contestazione in questa sede (causa petendi) relativa unicamente alla formazione di un ingente debito tributario - sia pure in un contesto di insolvenza o comunque in pendenza di una causa di scioglimento della società, secondo le "precisazioni" proposte dall'attore in sede di udienza ...". Nella specie, quale specifico addebito rivolto nei confronti di tutti i convenuti, l'attore ha contestato l'omesso pagamento, protratto nel tempo, dei debiti erariali e previdenziali "in un contesto di illegittima prosecuzione dell'attività di impresa a dispetto del verificarsi di una causa di scioglimento della società", avanzando quindi, conseguentemente, una richiesta risarcitoria espressamente ed esattamente commisurata a "l'incremento dei debiti tributari e previdenziali maturato tra il 31.12.2007 e il 28.2.2010" per il corrispondente importo di "euro 52.311.531,08 oltre interessi e sanzioni dalla data di ogni singola cartella esattoriale" - richiesta successivamente autolimitata al minore importo di euro 7 mln, anche all'esito delle transazioni parziali realizzate (già prima dell'avvio del presente procedimento con il sindaco G.; poi quelle con i convenuti Tr., N., M. e S.).

Nelle more, in sede cautelare, sia il primo giudice che il collegio nella successiva fase di reclamo, hanno ritenuto di dover interpretare la domanda proposta come limitata alla contestazione di omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali osservando in particolare che: "dalla lettura del ricorso ...emerge chiaramente come la prospettazione del FALLIMENTO, pur partendo dalla illustrazione di una situazione di dissesto antecedente rispetto alla data di dichiarazione di insolvenza non riguardi di per sè l'addebito di illecita prosecuzione non conservativa dell'attività sociale in presenza di causa di scioglimento ed il conseguente pregiudizio complessivamente derivato alla società fallita ed alla massa, ma...riguardi invece la "dissennata decisione di non pagare -tra gli altri- i debiti erariali e previdenziali (passati da complessivi 2,4 milioni di euro circa al termine dell'esercizio 2006 a oltre 59 milioni alla data della dichiarazione di insolvenza) ... La pretesa risarcitoria in discussione concerne dunque non tanto un complessivo risultato negativo della indebita prosecuzione dell'attività sociale quanto l'aumento della esposizione tributaria e previdenziale).

Muovendo da tale premessa interpretativa, in sede cautelare il Collegio riteneva di dover individuare l'importo risarcibile in ragione della contestazione avanzata come necessariamente limitato all'ammontare di sanzioni, interessi e spese, al netto invece dell'importo capitale corrispondente ad ordinari costi di gestione.

A seguito di tale pronuncia, in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. l'attore, lamentando l'erroneità della interpretazione così proposta dai giudici della cautela, ha rivendicato di avere invece inteso fin dall'origine contestare propriamente la violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 comma 1° c.c., formulando a questo punto le conclusioni poi riproposte in sede di PC e riportate in epigrafe, sottolineando infine (in memoria conclusionale di replica) che "Il fatto illecito contestato dalla Curatela ai convenuti (da declinarsi poi secondo i rispettivi doveri imposti dal diverso ruolo di costoro) è costituito non solo dall'omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali (illecito comunque commesso e qui contestato, dal quale è derivato un danno corrispondente a interessi, sanzioni, somme aggiuntive, aggi e spese), ma anche e soprattutto dall'omessa adozione delle doverose contromisure sia per far fronte allo stato di crisi e di insolvenza conclamato sin dal 31 dicembre 2007, sia per impedire l'aggravamento del dissesto, con conseguente prosecuzione dell'attività sociale in difetto del presupposto della continuità aziendale; il che ha causato alla società e alla massa dei suoi creditori un danno corrispondente al maggior debito (c.d. debito incrementale), che non sarebbe sorto se, invece, quelle contromisure fossero state tempestivamente adottate (id est: in ultima analisi, se l'attività sociale fosse cessata e Alfa fosse stata assoggettata a fallimento).

Tale interpretazione è stata fermamente contestata da tutti i convenuti, che hanno quindi sollevato eccezione di indebita mutatio libelli, secondo accesa controversia protrattasi fino in sede di memorie conclusionali.

Al riguardo il Tribunale, preso atto di una formulazione certamente poco felice dell'atto di citazione notificato alle controparti, ritenuto che in una situazione siffatta vada necessariamente privilegiata l'interpretazione che meglio garantisca la finalità propria dell'atto di consentire l'avvio di un rituale contraddittorio con tutte le parti nella piena chiarezza degli addebiti in contestazione (con l'unica possibile alternativa di una radicale dichiarazione di nullità dell'atto per difetto di editio actionis), reputa di dover condividere pienamente la lettura degli atti iniziali del presente giudizio proposta dai giudici della cautela, atteso che nell'originario atto di citazione, all'interno di un complessivo scenario di mala gestio delineato dall'attore, si sottolineava espressamente l'intento della curatela di "concentrare la propria attenzione su un unico colossale illecito. La gravità della violazione e l'entità del danno che ne è derivato infatti sono tali da assorbire ogni altra questione. Si tratta della dissennata decisione di non pagare - tra gli altri - i debiti erariale e previdenziali (che sono passati da 2,4 mln al termine dell'esercizio 2006 a oltre 59 mln alla data della dichiarazione di insolvenza)", laddove il riferimento ad una ipotizzata situazione di illegittima prosecuzione dell'attività sociale appariva letteralmente formulato come mero elemento di "contesto". A puntuale conferma di tale interpretazione (che naturalmente deve avere riguardo al contenuto del testo oggetto di notifica, al di là di quelle che potevano essere mere "intenzioni" della parte) si deve d'altro canto sottolineare come nelle successive pagg. 25-29 dell'atto espressamente destinate alla individuazione degli specifici addebiti proposti nei confronti dei distinti "gruppi" di convenuti (amministratori, sindaci, società di revisione) semplicemente non compare alcun cenno all'omesso accertamento di una causa di scioglimento e/o all'assunzione di iniziative per la ricapitalizzazione o messa in liquidazione della società).

Sotto diverso profilo, in sede di memoria conclusionale, l'attore ha invocato comunque l'ammissibilità della contestazione di indebita prosecuzione dell'attività in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2486 c.c. (anche nell'ipotesi in cui fosse ritenuta proposta per la prima volta in sede di memoria 183 n 1) alla luce dell'ampia interpretazione del concetto di "precisazione della domanda" proposta dalla recente pronuncia SS.UU. 12310/15, ma in questo caso con un riferimento che appare non pertinente rispetto al caso di specie. Al riguardo interessanti considerazioni sono state proposte dalla difesa Lancellotti in ordine alla corretta interpretazione della menzionata pronuncia (v. pagg. 6-8 della memoria conclusionale di replica) ma ai fini di causa pare sufficiente osservare che la medesima pronuncia ha comunque fatto riferimento ad una possibile "sostituzione" di elementi propri della originaria domanda, escludendo invece in radice la possibilità di "aggiungere" una nuova causa pretendi a quella originaria - come appunto pretenderebbe l'attore secondo la prospettazione qui in esame.

Nella specie, pur a seguito di una espressa trattazione di tale tema di carattere preliminare (che è parsa doverosa alla stregua dell'ampio spazio che ha trovato nella discussione tra le parti), il Collegio ritiene comunque opportuno, a chiudere definitivamente ogni discussione sul punto, sottolineare la manifesta incongruenza, logica e in diritto, della pretesa di parte attrice di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all'art. 2486 c.c. un danno risarcibile commisurato all'entità di "debiti" maturati in capo alla società in epoca successiva all'asserita perdita del capitale sociale.

In tal modo infatti la parte finisce in tutta evidenza per riproporre puramente e semplicemente, con la sola differenza di una invocata legittimazione attiva della procedura al posto dei singoli creditori, la previsione del previgente articolo 2449 comma 1° c.c. abrogata dalla riforma del 2003 (disposizione che appunto faceva riferimento ad una diretta responsabilità degli organi sociali per "i debiti" maturati dalla società), laddove la nuova disposizione dell'art. 2486 c.c. fa piuttosto riferimento al risarcimento di eventuali "danni" procurati al patrimonio sociale in relazione a "perdite" maturate nella gestione sociale, ovvero ad un rapporto negativo tra costi e ricavi di esercizio e dunque, per estensione logica, ad una evoluzione inversamente proporzionale del rapporto crediti/debiti della società: in tal senso, richiamati gli oneri di deduzione e di prova indiscutibilmente gravanti sull'attore in tema di danno e nesso di consequenzialità rispetto alla condotta contestata, pare evidente che il dato relativo alla esistenza di "debiti" maturati in capo alla società in epoca successiva al momento di asserita perdita dei requisiti di capitale è circostanza di per sé semplicemente "neutra" rispetto alla possibile individuazione di un danno risarcibile - mentre deve certamente escludersi la legittimità di un eventuale intervento suppletivo del Tribunale volto a sanare i vizi della prospettazione di parte.

Così limitato il campo di indagine al fatto dell'omesso versamento degli oneri tributari e

previdenziali, in vista di una eventuale risarcibilità di danni astrattamente da individuare nell'importo di interessi, sanzioni e spese di riscossione (ovviamente detratte le quote di responsabilità riferibili ai coobbligati in solido che hanno definito rapporti transattivi), pare innanzitutto di dovere in tutta evidenza escludere ogni possibile responsabilità per i danni astrattamente configurabili in relazione alla contestazione di (mero) omesso pagamento di tributi (quale unica contestazione ritenuta ritualmente dedotta nel presente giudizio e comunque rilevante ai fini di causa) in capo ai revisori (convenuti Gamma spa e Renato V.), quali privi di qualunque potere e dunque responsabilità di gestione, una volta preso atto che nel caso di specie l'esistenza dei debiti tributari impagati risultava chiaramente indicata nei bilanci approvati dalla società.

Ad analoghe conclusioni si ritiene d'altro canto di dover immediatamente pervenire per quanto attiene la posizione dei convenuti C. e T., entrati a far parte del Collegio Sindacale solo nella primavera del 2009 (in data 13.3.2009 il primo, 29.4.2009 il secondo).

Anche per questa parte si deve rilevare come si discuta di soggetti certamente investiti di delicate funzioni di controllo sulla complessiva gestione sociale (e in tali vesti legittimati anche ad una eventuale denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. ) ma altrettanto certamente privi di incarichi di gestione.

È dunque in tale ambito che va verificata la possibilità o meno di individuare innanzitutto una condotta di inadempimento ai propri doveri e poi la sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra l'inadempimento (eventualmente) accertato e il pregiudizio economico di cui si richiede risarcimento.

In tale prospettiva si deve subito ribadire come il dato relativo al progressivo maturare di un ingente debito tributario e previdenziale è sempre risultato chiaramente esposto nei bilanci della società, inoltre pacificamente oggetto di puntuali e reiterate segnalazioni da parte del Collegio Sindacale, con pressanti sollecitazioni all'assunzione delle iniziative necessarie a superare la situazione venuta a crearsi, anche con espresso riferimento ai provvedimenti ex 2447 c.c. (proprio il carattere non controverso di tali circostanze è venuto a fondare il rigetto delle articolate richieste di prova formulate sul punto dai convenuti).

Alla stregua di tali rilievi (e della documentazione concretamente versata in atti) risulta dunque semplicemente non rispondente al vero la circostanza dedotta dall'attore (in maniera peraltro del tutto apodittica) che i sindaci non si sarebbero "attivati affinché fosse convocata l'assemblea per l'adozione dei necessari provvedimenti..." così che una ipotesi di responsabilità dei menzionati convenuti potrebbe a questo punto risultare fondata, propriamente ed unicamente, con riguardo ad un eventuale ritardo nell'investire il Tribunale di una denuncia ex art. 2409 c.c. ed è proprio su questo punto che occorre allora fermare l'attenzione, secondo valutazione da compiere con riferimento all'insieme delle circostanze in cui i sindaci si sono concretamente trovati ad operare nel breve arco di tempo di permanenza in carica.

Al riguardo pare allora il caso di rimarcare (in estrema sintesi) che:

in data 17.2.2009 la fallita chiede (e successivamente ottiene) la rateizzazione in 72 mensilità del debito previdenziale;

l'assemblea 13.3.2009 (nomina del sindaco C.) vede le dimissioni dell'intero CdA in carica e la delibera di integrale copertura delle perdite al 31.12.2008;

nella propria relazione sul bilancio 2008 il Coll. Sind. segnala "dubbi significativi" in ordine alla sussistenza dei presupposti di continuità aziendale, esprimendo infine parere favorevole sul presupposto del mantenimento degli impegni assunti dal socio di maggioranza per la ricapitalizzazione della società e la messa a disposizione di adeguati mezzi finanziari;

di fatto l'assemblea 29.4.2009 delibera la copertura integrale delle perdite maturare fino al 28.2.2009 per un importo complessivo di euro 21.616.813 con ricostituzione del capitale ad euro 2 mln attraverso rinuncia del socio unico ON a propri crediti;

in data 3.7.2009 il Coll. Sind. prende atto della predisposizione di un nuovo piano industriale da sottoporre ad esame e nel frattempo invita il CdA ad assumere le iniziative opportune, anche ai sensi dell'art. 2447 c.c., a fronte delle ulteriori perdite di periodo;

in data 27.7.2009 viene accolta la domanda di rateizzazione del pagamento delle cartelle ESATRI per euro 9,7 mln di euro presentata dall'AU;

tra il settembre e il dicembre 2009 l'intera partecipazione nella fallita risulta trasferita dapprima a Delta srl, poi Epsilon srl, che in particolare si accolla debiti per euro 20 mln maturati dalla precedente controllante Beta nei confronti della fallita;

a cominciare dal settembre '09 il Collegio Sindacale, richiesto adeguato aggiornamento dell'andamento trimestrale dei conti, sollecita reiteratamente la convocazione dell'assemblea per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 2447 c.c. ;

con verbale 23.11.2009 il Coll. Sind., per quanto attiene in particolare le attività di recupero

crediti sollecitate nei confronti del CdA, verifica l'inoltro da parte del CdA di formale richiesta di pagamento del credito vantato nei confronti del socio unico Epsilon per euro 20 mln;  
a fine dicembre 2009 risultano presentate istanze di fallimento nei confronti della società;  
l'assemblea 30.12.2009 delibera l'integrale copertura delle perdite maturate e la ricostituzione del capitale sociale ad euro 2 mln con impegno del socio unico a provvedere alla dotazione dei necessari mezzi finanziari;

a gennaio-febbraio 2010 il Collegio Sindacale chiede conto al CdA delle iniziative assunte per il recupero dei crediti vantati nei confronti del socio unico, evidenziando in particolare il mancato rispetto degli impegni assunti dal socio; .

in data 25.3.2010 la società presenta istanza per la dichiarazione di insolvenza.

A parere del Collegio, a fronte della successione negli incarichi di gestione della società, di copertura delle perdite 2008, di formale accoglimento delle istanze di rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali qui in rilievo, di predisposizione di nuovi piani industriali, di mutamento del socio di controllo con la conseguente assunzione di impegni di supporto finanziario, di formali delibere di copertura perdite addirittura nel dicembre 2009 (secondo iniziative nella specie riferibili ad un ristretto arco di tempo di appena pochi mesi, certo da verificare nei propri esiti effettivi ma altrettanto certamente da valutare sulla scorta degli elementi di informazione e giudizio che all'epoca erano concretamente a disposizione dei sindaci e non invece secondo inammissibile prospettiva ex post, tenendo anche conto della presenza di circa 2.500 dipendenti) deve indiscutibilmente escludersi la possibilità di ritenere "dovuta" una iniziativa dei sindaci ex art. 2409 o più in generale di muovere alcun rimprovero di inerzia e/o negligenza nei loro riguardi fino almeno alla fine dell'esercizio 2009, quando di fatto poteva apparire percorribile (agli occhi dei convenuti da poco immessi in carica di cui qui si discute) un percorso di progressivo risanamento della situazione patrimoniale finanziaria della società. Per il prosieguo, tenuto anche conto della già intervenuta proposizione di domande di fallimento da parte dei creditori, pare invece semplicemente superfluo ai presenti fini (eventuale fondamento di una pretesa risarcitoria) ogni ulteriore approfondimento della materia nella manifesta impossibilità di ipotizzare un intervento del Tribunale (su eventuale iniziativa dei sindaci) idoneo in concreto ad anticipare un qualsivoglia intervento sulla gestione sociale prima della presentazione della istanza di declaratoria di insolvenza e quindi a ridurre l'importo del pregiudizio economico patito dalla società - dunque in palese mancanza di ogni possibile nesso di causalità tra (eventuale) inadempimento e danno conseguentemente risarcibile.

A parere del Collegio un esame più approfondito deve essere necessariamente riservato alla posizione dei soggetti gravati di responsabilità di gestione - ivi compresi, secondo la prospettazione di parte attrice, gli amministratori della controllante Beta - in particolare attraverso una compiuta verifica dei tempi e modalità di formazione del debito tributario (per interessi, sanzioni e spese) ancora di interesse da condurre anche attraverso conferimento di apposita CTU come da separata ordinanza contestuale.

Alla stregua di tali considerazioni il Tribunale ritiene dunque di dover rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti C., T., V. e Gamma con conseguente condanna dello stesso attore alla integrale liquidazione delle spese di lite sostenute dagli stessi nonché dai terzi chiamati Società Zeta e Eta, spese liquidate in considerazione della entità della domanda (solo da ultimo ridotta dall'attore) e della obiettiva complessità delle incombenze di partecipazione al giudizio per ciascuna delle parti in cause (quali del resto bene evidenziate dall'ammontare della richiesta di liquidazione formulata dalla difesa dello stesso attore), tenendo anche conto peraltro della sostanziale unitarietà delle difese C. e T., da un lato, dei terzi chiamati dall'altro, affidate ad un medesimo legale.

Nei confronti dei restanti convenuti (A., B., G., L., M., P., R. e V.) ritiene di rigettare la domanda di risarcimento relativa all'importo capitale dei debiti tributari e previdenziali per cui è causa, disponendo come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per quanto attiene l'accertamento di una eventuale responsabilità risarcitoria dei convenuti così menzionati in relazione all'ammontare del debito per interessi, sanzioni e spese relativi agli omessi versamenti tributari e previdenziali.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale rigetta tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti dei convenuti C., T., V. e Gamma (oggi Theta);

condanna l'attore alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti sopra menzionati nonché dei terzi chiamati in giudizio dagli stessi Eta e Zeta per i seguenti importi a

titolo di compensi:

in favore dei convenuti V. e Gamma euro 80.000,00 ciascuno, in favore dei convenuti C. e T. euro 96.000.000,00 complessivamente, in favore di Eta e Zeta euro 56.000,00 complessivamente, importi tutti maggiorati per spese generali 15% , Iva e cpa come per legge; rigetta le domande formulate dall'attore nei confronti degli altri convenuti A., B., G., L., M., P., R. e V. in relazione alla richiesta di risarcimento dell'importo capitale dei debiti tributari e previdenziali, disponendo per questa parte la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale.